


PROPOSTA DI LEGGE

N.ro 308/10[^]

3[^] COMM. CONSILIARE

2[^] COMM. CONSILIARE



Consiglio Regionale della Calabria
Gruppo Consiliare
-Casa delle Libertà-

Proposta di legge

di iniziativa del Consigliere regionale Capo Gruppo "Casa delle Libertà"

On. *Francesco Cannizzaro*

" Strumenti d'intervento educativi per sottrarre i minori ai rischi del gioco d'azzardo, diretti e derivanti da azioni convulsive patologiche "

Consiglio Regionale della Calabria


PROTOCOLLO GENERALE

Prot. n. 51740 del 14/12/2017

Classificazione 2-5

IL CAPOGRUPPO

On. *Francesco Cannizzaro*




Normativa di riferimento:

- Codice del Consumo
- Piano d'Azione Nazionale sul Gioco d'Azzardo Patologico
- D.Lgs n. 206 del 06.09.2005
- L.R. n. 15 del 6.7.2015
- P.O.R. 2014-2020 regione Calabria
- D.Lgs n. 158 del 13.09.2012 (aggiornamenti D.L. 69/2013 D.L. 190/2014)
- Codice Penale, art. 689
- Testo Unico Leggi Pubblica Sicurezza – T.U.L.P.S. - art. 110
- Legge n. 189 del 08.11.2012 – art. 5 e 7
- Legge 228 del 24.12.2012 – art. 1, comm. 475, lett. b
- Corte Costituzionale - sentenza n. 300 del 10.11.2011 -



RELAZIONE

La tutela e la salvaguardia della salute pubblica e della sicurezza del cittadino, come previsto dalla Costituzione, e legata all'utilizzo di sistemi d'uso pubblico che ne deteriorano la stabilità o, ancora peggio, provocano danni dalle conseguenze irrecuperabili, obbligano moralmente il legislatore ad esplorare le possibili soluzioni da adottare per il bene comune. In quest'ottica si muove la norma di cui la presente relazione ne interpreta la volontà ordinamentaria, introducendosi in materia di salute e sicurezza relativi alle attività ludiche di riconosciuto pericolo ed accessibili all'utenza minorile. E' nell'interesse specifico del minore che gli articoli normativi individuano situazioni di grave disagio e di conseguenze patologiche gravi correlate ad attività apparentemente innocue e quotidianamente presenti nelle attività normali di vita di bambini, ragazzi ed adolescenti. Una legge dal chiaro intento di assimilare i testi vigenti a carattere nazionale per la difesa dalle patologie riguardanti il gioco d'azzardo compulsivo, le norme che tutelano le attività ludiche dei minori e la sicurezza pubblica in ogni sua forma, con lo scopo finale di legiferare specificatamente ed esclusivamente nell'interesse unico dei minori. Lo scopo è scongiurare l'accesso al gioco d'azzardo da parte dei minori, soggetti fragili per definizione e perciò meritevoli di una speciale protezione da parte dell'ordinamento. Infatti, nonostante i divieti esistenti, le statistiche attuali indicano nei minorenni una parte rilevante dei giocatori nel nostro paese. E' bene ricordare che ai minori il gioco d'azzardo è vietato dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza del 1931, nel



2011 sono state inasprite le sanzioni e poi introdotto, l'anno successivo, con il Decreto Legge Balduzzi, il divieto di ingresso ai minori di anni 18 nelle aree destinate al gioco con vincite in denaro. Riflessioni che hanno imposto un intervento legislativo urgente necessario a far fronte ad un fenomeno protagonista sempre più delle cronache contemporanee e, purtroppo, eccessivamente sottovalutato. Per avere una dimensione più esatta del problema, basti pensare che le cifre che riguardano il *gambling -gioco d'azzardo patologico (GAP)-* relative all'anno 2016, sono di circa 1 milione e 500 mila studenti delle scuole superiori di secondo grado dediti a partecipare a giochi d'azzardo con una frequenza rilevata di almeno un episodio negli ultimi 12 mesi. Ma un dato drammatico che si associa in maniera deleteria al GAP minorile è che negli studenti tra i 15 e i 19 anni, si evidenzia che maggiore è lo stadio di coinvolgimento nel gioco d'azzardo, maggiore è il consumo di droghe. E' verificata, purtroppo, una connessione fra gli adolescenti con consuetudine al gioco patologico e l'uso contemporaneo di sostanze stupefacenti che, rispetto ai loro coetanei che non giocano, presentano una prevalenza all'uso di sostanze molto più alta. Drammatica diventa la situazione per gli adolescenti considerati giocatori problematici, dove la prevalenza del consumo di sostanze assume dimensioni allarmanti. E' evidente, quindi, che più il comportamento di gioco si fa problematico, o addirittura patologico, più cresce anche l'uso di droghe da parte del minore. La prevenzione rispetto al gioco d'azzardo diventa così un elemento chiave per proteggere il minore anche dal rischio tossicodipendenza. La migliore prevenzione nei confronti dei minori consiste, perciò, nell'educare ai valori positivi del gioco, quello vero, che è un elemento fondamentale nella vita del bambino e dell'adolescente e



centrale anche per gli adulti. Riassegnare al gioco, quello vero, il compito fondamentale di trasmettere concetti essenziali per il vivere civile, come il rispetto delle regole, il potere della fantasia e della creatività, la dimensione di squadra ed il valore dell'onestà e dell'impegno, l'accettazione della sconfitta e anche della sfortuna, come elementi naturali della vita. Diventa essenziale, quindi, poter dimostrare che l'azzardo invece non è un gioco, perché si fonda su elementi del tutto diversi, come la casualità, la premialità e, in alcuni casi, la compulsività dei comportamenti. Inoltre i giochi d'azzardo tendono ad isolare il giovane giocatore dal contesto reale, allontanandolo dai suoi impegni familiari, scolastici e sportivi. Diventa così improcrastinabile stabilire con norme chiare che l'azzardo è agli antipodi del concetto di gioco inteso come strumento al contempo ricreativo ed educativo. Evitare la fidelizzazione al gioco d'azzardo da parte dei minori che, esposti ai rischi diretti ed indiretti di queste pratiche, sempre più spesso rimangono vittima di quelle forme di gioco che imitano nelle sue caratteristiche essenziali i meccanismi tipici dell'azzardo. Infatti sono sempre più diffuse nuove forme di gioco che presentano preoccupanti analogie con i classici sistemi. Ci sono programmi per *smartphone* e *tablet* – le cosiddette *app* – che imitano in ogni dettaglio il funzionamento delle *slot*, ma che sono espressamente indirizzate ad un pubblico di bambini e che non prevedono vincite in denaro ma la pericolosità sociale di questi giochi è ben evidente. Riproducendo in tutto le *slot* abitano il minore alla confidenza con lo strumento e lo accompagnano in modo subdolo, quasi senza averne accortezza, al passaggio verso i giochi, fisici o *online*, che prevedono vere vincite in denaro. Il mercato digitale propone moltissime *app* categorizzate «*slot machine*» ed un numero di queste sono



espressamente destinate ad un pubblico di bambini di età tra i 4 e gli 8 anni. Ma le insidie ai minori non finiscono qui, anzi, trovano terreno fertile grazie ad un altro fenomeno in rapida e preoccupante diffusione: il «*ticket redemption*». Si tratta di apparecchi vari, per giochi di abilità, cui si accompagna un sistema di vincita basato, invece che sul denaro, sulla restituzione di *ticket* per giocare nuovamente o che, se accumulati, danno diritto a premi di diversa natura. In questo caso, l'analogia con l'azzardo è più sottile e la pericolosità sociale è lievemente minore, ma non per questo trascurabile. I meccanismi tipici dell'azzardo che vengono replicati, sono quelli della premialità e della compulsività. Scopo del gioco diventa la vincita, intesa come possibilità di continuare a giocare, con l'effetto che più si gioca, più si può giocare, il tutto naturalmente calato in una logica commerciale, dove il rapporto tra il valore e la quantità dei premi corrisposti non è mai superiore a quanto speso in giocate. Una trappola che lascia pochi margini d'azione se non forme studiate di prevenzione e contrasto ben definite e soprattutto radicate in tutti quei settori che hanno la responsabilità di seguire la crescita sociale, scolastica e sportiva dei ragazzi. E' su questo terreno che si muove il presente testo di legge, individuando compiti ed interventi efficaci e di facile attuazione, muovendosi in sintonia con quelle che sono le norme generali dello stato in questa delicata problematica. Sono state valutate le misure più efficaci per contrastare in tutte le sue forme, anche le più subdole, il gioco d'azzardo rivolto ai minori, esaltandone quegli aspetti con un livello di contenimento maggiore. Il Piano Nazionale sul gioco d'azzardo, PAN GAP, ha rappresentato la "carta costituent" dell'articolato ed il Decreto Balduzzi ha fornito parametri necessari nel rispetto di alcuni limiti alla norma stessa



Quest'ultimo ha fornito elementi utili di legislazione regionale nel definire le azioni di contrasto alla ludopatia giovanile richiamando divieti pubblicitari, nello specifico l'esaltazione del gioco e della sua pratica, è intervenuto definendo, nell'ambito della propria autonomia, la funzione fondamentale degli istituti di istruzione primaria e secondaria nell'attivare iniziative didattiche volte a rappresentare il senso autentico del gioco ed i potenziali rischi connessi all'abuso o all'errata percezione del medesimo. Fornisce supporto giuridico, inoltre, nel delineare i limiti fisici riguardanti le presenze degli apparecchi da gioco nei punti di offerta di natura pubblica, e non solo. Anche il codice del consumo, dettato di buona etica civile a tutela del consumatore, interviene a sostegno del contenimento per quanto riguarda i messaggi pubblicitari ingannevoli. L'architettura normativa, infine, trova spunti concreti dal disegno di legge n. 2574, approvato dalla Camera dei Deputati il 19-10-2016, testo parlamentare che risulta essere il risultato unificato di molteplici proposte legislative nazionali. Il testo si compone della presente relazione, dell'elenco delle normative di riferimento adottate per la stesura, il quadro di riepilogo dell'analisi economico finanziaria e n. 10 articoli. L'art. 1 presenta le finalità che la legge si pone, componendosi di un comma e n. 6 lettere; l'art. 2 individua gli ambiti d'intervento consequenziali a quanto previsto nel precedente articolo, specificando in n. 6 lettere le diverse azioni ed i contesti interessati; l'art. 3, composto da 2 comma e n. 5 lettere, illustra gli interventi posti in area comunale e ne analizza le azioni previste; l'art. 4, 1 comma e n. 4 lettere, integra alle azioni già previste il ruolo determinante delle ASP territoriali, per i propri ambiti d'intervento; l'art. 5, 5 comma e n. 7 lettere, introduce l'istituzione del Comitato Regionale Analisi Ludopatie



Adolescenziati, a titolo completamente gratuito, illustrandone composizione, funzionalità e compiti; l'art. 6, 1 comma e n. 3 lettere, definisce i punti informativi a sostegno dell'azione della presente norma; l'art. 7, 2 comma, tratta degli organi di comunicazione e del loro utilizzo strategico; l'art. 8, 1 comma, prevede la presenza e l'utilizzo, da parte degli enti interessati all'azione di contrasto e prevenzione, delle organizzazioni ed associazioni operanti nel sociale; l'art. 9, 1 comma, contiene la norma finanziaria; l'art. 10, 1 comma, sono previsti i tempi relativi alla promulgazione e pubblicazione della legge regionale.

Relazione finanziaria

Per gli scopi e le funzioni della presente legge non occorre impegnare fondi previsti nel bilancio di previsione della Regione Calabria. Gli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge gravano sul POR 2014-2020, sui competenti Assi: n. 9 – FESR, Azione 3.1 (inclusione sociale ed aumento della legalità); n. 11 – FESR, Azione 10.8.1 e 10.8.5 (istruzione e formazione), per come meglio illustrato nel seguente quadro di riepilogo.

IL CAPOGRUPPO
On. Francesco Cannizzaro



Quadro di riepilogo analisi economico finanziaria

(allegato a margine della relazione tecnico finanziaria art. 39 Statuto Regione Calabria)

La tabella 1 è utilizzata per individuare e classificare la spesa indotte dall'attuazione del provvedimento.

Nella colonna 1 va indicato l'articolo del testo che produce un impatto finanziario in termini di spesa o minore entrata

Nella colonna 2 si descrive con precisione la spesa

Nella colonna 3 si specifica la natura economica della spesa: C "spesa corrente", I "spesa d'investimento"

Nella Colonna 4 si individua il carattere temporale della spesa: A "annuale", P "Pluriennale".

Nella colonna 5 si indica l'ammontare previsto della spesa corrispondente.

Tab. 1 - Oneri finanziari:

Articolo	Descrizione spese	Tipologia I o C	Carattere Temporale A o P	Importo
1	Nessuna spesa	-	-	L'articolo reca disposizioni ordinamentali in quanto definisce le finalità della presente legge
2	Intervento in ambito di comunicazione	C	P	€ 50.000,00
3	Intervento in ambito comunale	C	P	€ 100.000,00
4	Nessuna spesa	-	-	L'articolo reca disposizioni ordinamentali in ambito localizzati riferiti alle ASP
5	Nessuna spesa	-	-	L'articolo reca disposizioni ordinamentali riferendosi all'istituzione del Comitato regionale Analisi Ludopatie Adolescenziali
6	Nessuna spesa	-	-	L'articolo reca disposizioni ordinamentali in ambito informativo
7	Nessuna spesa	-	-	L'articolo reca disposizioni ordinamentali riferendosi agli organi di comunicazione
8	Nessuna spesa	-	-	L'articolo reca disposizioni ordinamentali relative ad associazioni ed organizzazioni
9	Nessuna spesa	-	-	L'articolo reca disposizioni ordinamentali sulla norma finanziaria
10	Nessuna spesa	-	-	L'articolo reca disposizioni ordinamentali sulla promulgazione e la pubblicazione



Criteri di quantificazione degli oneri finanziari

Vanno esplicitati i criteri utilizzati per la quantificazione della spesa corrispondente. A titolo esemplificativo e non esaustivo si indicano possibili criteri da specificare:

- **esatta determinazione:** indennità Garante fissata al 30% dell'indennità percepita dal Consigliere regionale.
- **stima parametrica:** rimborso spese vive documentate per partecipazione ad organi. Individuazione di un numero medio di sedute ed applicazione di un parametro di costo desunto dal funzionamento di organi similari;
- **tetto di spesa:** individuazione di un limite massimo di risorse disponibili accompagnata da indicazione nel testo della proposta dei criteri di accesso e di selezione dei potenziali fruitori;
- **mancata indicazione:** specificare le ragioni per cui si ritiene che gli oneri non sia determinati ed indeterminabili.
- **Per la quantificazione** degli oneri di cui alla presente legge, si è adoperato il calcolo del tetto di spesa, sulla scorta di attività similari organizzate da altre regioni che hanno disciplinato la materia.

Tab. 2 Copertura finanziaria:

Indicare nella Tabella 2 il Programma e/o capitolo di copertura degli oneri finanziari indicate nella tabella 1.



A titolo esemplificativo e non esaustivo si individuano come possibili coperture:

- l'utilizzo di accantonamenti a fondi speciali di parte corrente e/o di parte capitale
- riduzione di precedenti autorizzazioni legislative di spesa;
- nuovi o maggiori entrate;
- imputazione esatta al Programma inerente e coerente con la spesa prevista
- altre forme di copertura

Programma / capitolo	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019	Totale
//	//	//	//	//
Totale				

Le spese derivanti dall'applicazione della presente legge gravano sugli Assi 9, azione 3.1, ed 11, azione 10.8.1 e 10.8.5, del POR 2014/2020 (vedi art. 9), per quanto compatibili con gli interventi indicati nella presente legge.

IL CAPOGRUPPO
On. Francesco Cannizzaro



Art. 1

(Finalità)

1. La presente legge pone le seguenti finalità:

a. informare i minori, i genitori e gli insegnanti sui rischi del gioco d'azzardo sottraendoli all'azione incessante di un sistema capillare di pubblicità, diretta ed indiretta, disincentivando di fatto la connessione fra il tempo libero e le attività di quei giochi on-line, e non, dove sono previste vincite e premi, sotto ogni loro forma;

b. scongiurare l'accesso ai giochi d'azzardo da parte dei minori, individui facilmente condizionabili, attraverso speciali misure di protezione che vadano a completare il quadro normativo dell'ordinamento vigente, intensificandolo;

c. diminuire drasticamente la statistica dei minorenni dediti al gioco d'azzardo, sotto ogni sua subdola forma apparente propinata dai media globali, con interventi di carattere preventivo, e non repressivo, prevalentemente sotto il profilo culturale;

d. prevenire e contrastare la grave consuetudine fra gli adolescenti di abbinare, sempre più spesso, gioco patologico e contemporaneo uso di sostanze stupefacenti ed alcoliche, leggere o presunte tali che siano;

e. diffondere e stimolare l'educazione dei valori positivi del gioco, inteso come momento di aggregazione sportiva, ludica e creativa, riportando al centro della vita di ogni bambino o adolescente, il concetto fondamentale della crescita in gruppo e del rispetto delle regole condivise;


f. protezione dei minori dai rischi derivanti da quelle forme di gioco che richiamano le caratteristiche essenziali dei giochi d'azzardo, fonte di assuefazione ad azioni compulsive di carattere patologico.

Art. 2

(Ambiti di intervento)

1. Di conseguenza agli obiettivi di cui all'art. 1, quindi, la Regione Calabria:

a. interviene con azioni mirate del dipartimento regionale istruzione e cultura, del dipartimento sport e del dipartimento politiche della salute, attraverso protocolli d'intesa, sui progetti scolastici che vedono coinvolte le scuole elementari, medie e superiori, quest'ultime per quanto riguarda il biennio;



RIPPO CON.C.

b. intensifica i rapporti con il Movimento Italiano Genitori (MOIGE), con l'Associazione Italiana Genitori (AGE), con il Coordinamento delle Associazioni per la Difesa dell'Ambiente e dei Diritti degli Utenti e dei Consumatori (Codacons), al fine di promuovere iniziative a favore dei minori per la prevenzione ed il contrasto delle dipendenze dal gioco d'azzardo o similari;

c. attiva e favorisce una campagna d'informazione mediatica sull'intero territorio regionale che attraverso apposite convenzioni con tutti gli organi d'informazione riconosciuti tali nella loro funzione (TV, radio, siti web, giornali etc.), dedica alla diffusione capillare delle conseguenze derivanti dall'abuso patologico del gioco d'azzardo, o simili, sui minori;

d. attiva i presidi ASP territoriali sull'organizzazione di incontri mirati con le categorie scolastiche indicate alla lettera a) del presente comma, attraverso un calendario trimestrale concordato con le direzioni scolastiche;

e. stipula protocolli d'intesa con le società sportive riconosciute in ambito regionale, per quanto riguarda la diffusione di attività propedeutiche specifiche al contrasto dell'uso di droghe leggere ed alcool, considerati elementi di stimolo alla connessione patologica di molti giochi on-line con vincite nascoste;

f. coordina i comuni in attività di incontri nelle scuole, a cura dei Vigili Urbani e di altro personale preposto con mansioni di sicurezza territoriale, per la diffusione delle norme dei codici vigenti e sulle conseguenze, penali ed amministrative, a cui potrebbero incorrere i giovani trasgressori.

Art. 3

(Interventi localizzati in ambito comunale)

1. La Regione Calabria, per come indicato all'art. 2, comm. 1, lett. f. del presente testo di legge, delega ai comuni l'azione territoriale di promuovere nelle scuole di ordine e grado indicato sempre all'art. 2 comm. 1, incontri specifici volte a prevenire e contrastare la diffusione delle dipendenze da giochi d'azzardo e on-line similari, con specifico riferimento a:

a. incontri di informazione e di sensibilizzazione ed educazione concordati con le dirigenze scolastiche con cadenza trimestrale, sulle conseguenze penali ed amministrative a cui incorrono i trasgressori dei divieti operanti sulla pratica illegale del gioco d'azzardo;

b. monitoraggio delle scuole attraverso report e relazioni semestrali prodotti dalle dirigenze scolastiche su input dei comuni, da inoltrare agli organi



incaricati delle amministrazioni, e che tengano conto delle comunicazioni fondamentali scuola/famiglia;

c. il personale incaricato dalle amministrazioni comunali dovrà appartenere al corpo dei vigili urbani, o ad altro ufficio incaricato con speciali mansioni di ordine e sicurezza dell'ente, e dovrà essere affiancato durante gli incontri scolastici, da personale interno del comune appartenente ai servizi sociali ed attivi nei rispettivi contesti territoriali.

2. Il comune dovrà, altresì, intensificare i controlli presso le sale giochi ed i centri scommesse, al fine di verificare la presenza di minori che, anche se accompagnati da adulti, non possono praticare attività ludiche d'azzardo o connesse, non possono presenziare a tali attività anche se praticate da adulti. Dovranno inoltre verificare:

a. l'apposizione presso tabaccherie ed edicole di appositi angoli informativi e dissuasivi del gioco minorile d'azzardo o similare, comprensivo del gratta e vinci, delle schedine totocalcio e di quant'altro produca vincite anche in premi;

b. il rispetto del Codice del Consumo, art. 20, sull'utilizzo della pubblicità ingannevole, manifesta ai vari tipi di giochi rivolti soprattutto ai minori, sia all'interno che in prossimità dell'esterno di tabaccherie, edicole e sale giochi.

Art. 4

(Interventi localizzati delle ASP)

1. La Regione Calabria, per come indicato all'art. 2, comm. 1, lett. d. del presente testo di legge, delega alle ASP l'azione territoriale di promuovere nelle scuole di ordine e grado indicato sempre all'art. 2 comm. 1, e presso le società sportive riconosciute, art. 2 comm. 1 lett. e., incontri specifici volte a prevenire e contrastare la diffusione delle dipendenze dai giochi d'azzardo e on-line similari, con specifico riferimento a:

a. prevedono e programmano, se non già presente, all'interno dei Servizi per le Dipendenze, un servizio specifico per il Gioco d'Azzardo Patologico con particolare attenzione alla prevenzione;

b. prevedono e programmano azioni di diffusione notizie e sensibilizzazione dei danni sulla salute e sullo sviluppo fisico/neurologico dei minori dall'uso compulsivo e patologico dei giochi d'azzardo identificati tali o sotto forma di altro sistema, all'interno dei presidi territoriali di competenza;

c. concordano con le dirigenze scolastiche di cui all'art. 2, comm. 1, let. a



incontri trimestrali da tenersi preferibilmente e compatibilmente alla presenza delle famiglie, fornendo specifico supporto psicologico sulle dinamiche negative di una esposizione minorile a giochi vietati, dove illegalità, violenza, scommesse ed ipotetiche vincite, creano vincoli dipendenti irreversibili;

d. concordano con le società sportive di cui all'art. 2, comm. 1, let. e, incontri trimestrali, sensibilizzando sulle conseguenze negative in ambito sportivo che ricadono sui giovani atleti e sulle loro prestazioni, sulle loro ambizioni future, minacciate nel loro rendimento da attività convulse e patologiche legate ai giochi d'azzardo e similari on-line;

e. producono relazioni semestrali sulla base degli incontri effettuati con le scuole e con le società sportive del territorio e redigono specifici report sulle capacità di intervento a contrasto repressivo sui casi particolarmente preoccupanti.

Art. 5

(Comitato Regionale Analisi Ludopatie Adolescenziali)

1. È istituito, a titolo completamente gratuito, il Comitato Regionale Analisi Ludopatie Adolescenziali, quale organo di controllo e coordinamento della regione Calabria, per la supervisione delle attività a favore dei minori di cui il presente testo di legge.

2. Il C.R.A.L.A. ha sede presso il Consiglio regionale della Calabria, che ne assicura il supporto logistico e funzionale, ed il rinnovo dei suoi componenti, tranne che per il Presidente ed il vice-presidente, è legato alla disponibilità da parte dei propri uffici di appartenenza dei componenti.

3. La composizione del C.R.A.L.A., la cui partecipazione alle riunioni è a titolo gratuito, è così stabilita:

a. Il Garante per l'infanzia e l'adolescenza della regione Calabria in qualità di presidente del comitato, il cui incarico si rinnova automaticamente in successione;

b. Il presidente della terza commissione sanità del Consiglio regionale, nella qualità di vice-presidente, rinnovo in successione;

c. Il dirigente generale dipartimento politiche della salute della regione Calabria, o suo delegato;

d. un rappresentante del MOIGE Calabria, Art. 2, comm. 1 lett. a.;

e. un rappresentante del AGE Calabria, art. 2 comm. 1 lett. a.;

f. un rappresentante di ciascun comune capoluogo della regione Calabria;

g. un rappresentante per ciascuna ASP esperto nelle dipendenze,



particolare in quella del gioco d'azzardo.

4. Il Comitato coordina le attività sull'intero territorio regionale delle azioni attivate per come previsto all'art. 3 e 4, recepisce e valuta i report dei gruppi di lavoro in ambito scuola, sport ed ASP, ed indica gli obiettivi perseguibili e le varie tipologie di intervento connesse alle proposte avanzate dagli organi locali.

5. Il Comitato produce relazione annuale al Dipartimento Politiche Antidroga della Presidenza del Consiglio dei Ministri ed all'Osservatorio Nazionale sul Gioco d'Azzardo Patologico, di cui recepisce indirizzi d'intervento ed aggiornamenti normativi ministeriali in materia.

Art. 6

(Punti informativi)

1. Tutti gli istituti scolastici della regione Calabria di ogni ordine e grado, le sedi comunali, le ASP e le sedi delle società sportive riconosciute, devono prevedere al loro interno una zona informativa e divulgativa sulle problematiche connesse alla pratica dei giochi d'azzardo da parte di minori, e similari, dedicata all'informazione ed, in particolare, sugli apparecchi e l'utilizzo di congegni per il gioco on-line devono essere esposte all'utenza note informative esplicative:

a. Testo del PAN GAP Nazionale (Piano d'Azione Nazionale sul Gioco d'Azzardo Patologico) con chiaro riferimento alla parte riguardante i minori sull'utilizzo connesso droghe/gioco;

b. Depliant e poster informativi sul fenomeno devastante del Gambling, Dipartimento Politiche Antidroga, in aumento fra i giovani;

c. Materiale esplicativo dei rischi connessi alla diffusione capillare delle Ticket Redemption, apparecchi vari, per giochi di abilità, a cui si accompagna un sistema di vincita basato sulla restituzione di ticket per nuove partite o, se accumulati fra loro, danno diritto a premi di diversa natura.

Art. 7

(Organi di comunicazione)

1. Di conseguenza all'art. 2, comm. 1 lett. c., il C.R.A.L.A., attiva il Comitato Regionale per le Comunicazioni, Corecom Calabria, per quanto riguarda



funzioni di controllo e consulenza in materia di comunicazione in ambito regionale, relative alla diffusione capillare di messaggi pubblicitari cartacei, video, radiofonici e on-line, attraverso protocolli d'intesa siglati dai comuni capoluogo e dalle ASP, al fine di sensibilizzare e contrastare la diffusione del gioco d'azzardo fra i minori, D.Lgs n. 206 del 6.9.2005 -Codice del Consumo- art. 20, comm. 3, art. n. 21 comm. 3 e 4.

2. Il C.R.A.L.A., attraverso la piattaforma telematica del Consiglio regionale, per come previsto dallo Statuto della regione Calabria, L.R. n. 15 del 6.7.2015, art. 9 comm. 1, attiva una "app" gratuita scaricabile su tutti gli smartphone e rivolta esclusivamente ad un pubblico di minori, dai contenuti comunicativi concordati e studiati con personale medico neuropsichiatrico/psicologico/pediatrico, indicato dalle ASP territoriali, nell'ambito delle proprie ordinarie competenze.

Art. 8


(Organizzazioni ed Associazioni)

1. Le dirigenze scolastiche degli istituti di ogni ordine e grado, i comuni e le ASP, per come indicato negli art. 3 e 4 del presente testo, nell'ambito delle rispettive azioni di pertinenza, possono avvalersi, come previsto dallo Statuto regione Calabria L.R. n. 15 del 6.7.2015, art. 2 comm. 2 lett. L, anche mediante stipula di apposite convenzioni senza alcun onere a carico, della collaborazione di associazioni ed organizzazioni che operano nel sociale, per il perseguimento delle finalità di cui all'articolo 1 del presente testo di legge.

Art. 9

(Norma finanziaria)

1. La presente legge non comporta impegno di spesa a valere sul Bilancio della Regione Calabria. Gli interventi saranno finanziati per € 150.000,00 mediante fondi POR 2014-2020, a valere sulle misure corrispondenti agli obiettivi previsti dall'art. 2: Asse 9 (inclusione sociale e aumento della legalità - FESR-) Azione 3.1 destinati ai comuni in forma associata; Asse 11 (istruzione e formazione FESR) Azione 10.8.1 ed 10.8.5 destinati a scuole ed enti.



Art. 10

(Promulgazione e pubblicazione)

1. La presente legge entra in vigore dalla data della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria.

IL CAPOGRUPPO
On. Francesco Cannizzaro

